MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1

Via Andreuccetti 13 55041 – Camaiore (LU) - Tel 0584/989027
e-mail : luic82900x@istruzione.it - www.camaiore1.gov.it

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Convenzione per la concessione in uso di locali scolastici

Fra il Dott. Germano Cipolletta, dirigente pro-tempore dell'Istituto Comprensivo Camaiore 1 di Camaiore, via Andreuccetti, 13, C.F. CPLGMN63D21F839G: **concedente**

e

il sig. Nilo Mattugini, nato il 24/05/1953 a Forte dei Marmi e residente a Lido di Camaiore in via Magazzeno 2, C.F.: MTTNLI53E24D730G, di seguito indicato come **concessionario**

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1. Principi generali

1. L'Istituto Scolastico è affidatario dei locali scolastici e degli annessi spazi di proprietà dell'Ente Locale.
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte del concessionario non deve interferire con le attività didattiche e deve essere compatibile e coerente con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, nonché con i compiti dell'istituzione scolastica e con le specificità del PTOF di Istituto.
3. Gli spazi sono affidati al concessionario solo per utilizzazioni temporanee svolte fuori dell'orario scolastico o del periodo di attività didattica.

Art. 2. Descrizione del bene in concessione d'uso

1. Il concedente si obbliga, ai sensi dell'art. 1571 c.c., a concedere in favore del concessionario l'uso del bene immobile che di seguito si descrive: Aule A

Art. 3. Periodi e tempi di concessione

1. Tale bene è concesso per il periodo che va dal 15/11/2019 al 31/05/2020, nel seguente modo:
    a. Aule del plesso "Don R. Gori" ogni venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,00;
    b. Alule del plesso "P. Tabarrani" ogni venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Art. 4. Scopo della concessione d'uso

1. Lo scopo della concessione consiste nello svolgimento da parte del Concessionario di attività di supporto allo svolgimento dei compiti scolastici degli alunni, nell'ambito di una cooperazione fra l'associazione "Il Cireneo" e l'Istituto Comprensivo Camaiore 1, finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa.
2. L'unico uso ammesso è quello specificato nel presente articolo. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i locali in modo corretto, con la diligenza ordinaria prevista dall'art.1587 del c.c. e solo per gli scopi per i quali la concessione è disposta.

3. Le attività del concessionario dovranno rispettare gli obiettivi generali del PTOF e, in nessun caso, potranno avere carattere politico-propagandistico o fini di lucro.

Art. 5. Responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali in concessione

1. Il responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali in concessione presso il plesso "P. Tabarrani" è la sig.ra Elena Fibbiani, nata a Viareggio il 08/06/1974, C.F.: FBBLNE74H48L833U, che funge da referente verso l'istituzione scolastica.
2. Il responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali in concessione presso il plesso "Don R. Gori" è la sig.ra Giulia Grossi nata a Napoli il 06/10/1989, C.F.: GRSGLI89R46F839J, che funge da referente verso l'istituzione scolastica.

Art. 6. Responsabile per la sicurezza

1. Per quanto riguarda il plesso "P. Tabarrani", il responsabile per la sicurezza, adeguatamente formato a livello di preposto in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, è la sig.ra Elena Fibbiani, nata a Viareggio il 08/06/1974, C.F.: FBBLNE74H48L833U.
2. Per quanto riguarda il plesso "Don R. Gori", il responsabile per la sicurezza, adeguatamente formato a livello di preposto in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, è la sig.ra Giulia Grossi nata a Napoli il 06/10/1989, C.F.: GRSGLI89R46F839J.

Art. 7. Responsabile del divieto di fumo

1. Per quanto riguarda il plesso "P. Tabarrani", il responsabile del divieto di fumo è la sig.ra Elena Fibbiani, nata a Viareggio il 08/06/1974, C.F.: FBBLNE74H48L833U.
3. Per quanto riguarda il plesso "P. Tabarrani", il responsabile del divieto di fumo è la sig.ra Giulia Grossi nata a Napoli il 06/10/1989, C.F.: GRSGLI89R46F839J.

Art. 8. Doveri del concessionario

1. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

a. comunicare al concedente i recapiti del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e del responsabile per la sicurezza, del responsabile del divieto di fumo, ed ogni variazione degli stessi;
b. garantire la presenza del responsabile per la sicurezza e del responsabile del divieto di fumo durante tutti i tempi di utilizzo in concessione degli spazi;
c. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
d. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
e. evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
f. custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni arrecati;
g. avere copertura assicurativa per responsabilità civile con un massimale minimo di 500.000,00 € (cinquecentomila/00 euro) per tutta la durata della concessione;
h. restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione in ordine e in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, mediante una perfetta pulizia degli spazi e garantendo la massima cura delle attrezzature e delle suppellettili presenti nell'Istituto scolastico e nelle sue pertinenze;

i. prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti;
j. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
k. essere responsabili del rispetto del divieto di fumo;
l. non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
m. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;
n. comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente Scolastico i danni eventualmente riscontrati nei locali, pertinenze, attrezzature;
o. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
p. riconsegnare le chiavi dell'edificio il giorno feriale successivo al termine dell'utilizzo dei locali;
q. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 9. Adempimenti del concessionario in materia di Sicurezza (ex D.lgs. 81/2008)

1. Il concessionario garantisce di:
   a. non introdurre nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
   b. segnalare qualsiasi carenza o difetto degli elementi sopra indicati;
   c. lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali;
   d. sottoscrivere la dichiarazione che attesta la presa visione del presente regolamento e l'impegno al suo rispetto;
   e. aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso di cui alla presente convenzione;
   f. prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza, mediante le azioni che il Datore di Lavoro/titolare d'attività riterrà opportune; dovrà pertanto individuare e formare gli addetti alla gestione dell'emergenza e predisporre un proprio Piano di Emergenza;
   g. aver effettuato tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.lgs. 81/2008 spettanti al Datore di Lavoro;
   h. impegnarsi ad effettuare segnalazioni al concedente di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali,
   i. fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali e pertanto di averne preso visione e di aver preso atto della posizione di estintori e degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico; della cassetta di primo soccorso e del rispettivo contenuto.
2. Nel caso di utilizzo di materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso, il concessionario dovrà tempestivamente comunicarlo per iscritto all'Amministrazione per consentirne il ripristino.
3. Il concedente nella persona del Dirigente Scolastico o di persona da lui delegata potrà eseguire le verifiche necessarie per attestare la corretta esecuzione degli adempimenti.
4. La mancata esecuzione degli adempimenti farà decadere immediatamente il titolo alla conduzione dell'attività e alla concessione dei locali.

Art. 10. Divieti particolari

1. È vietato recarsi in altri ambienti oltre quelli assegnati.
2. È vietato utilizzare qualsiasi apparecchiatura della scuola non espressamente indicata nella convenzione.
3. Durante eventuali manifestazioni, legate alle iniziative intraprese, è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
4. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
5. È vietato fumare nei locali e nelle pertinenze anche all'aria aperta della scuola. Il responsabile del divieto di fumo e personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è tenuto a far rispettare il presente divieto.
6. È vietata l'installazione di strutture mobili o di altro genere senza autorizzazione scritta del concessionario.
7. È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di utilizzo concordato, qualsiasi altro materiale o strumentazione senza autorizzazione scritta dell'Istituzione scolastica. In ogni caso, l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.
8. Nei locali scolastici e nelle pertinenze è fatto assoluto divieto di consumare o somministrare bevande alcoliche.

Art. 11. Responsabilità del Concessionario

1. L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte del Concessionario.
2. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati o subiti durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.
3. L'istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
4. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario sono, quindi, sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali in concessione.
5. Il concessionario deve possedere obbligatoriamente propria copertura assicurativa per responsabilità civile e non ha diritto a nessuna copertura assicurativa tramite la polizza sottoscritta dall'Istituzione scolastica, pertanto in caso di infortuni durante l'uso dei locali nulla ha da pretendere dall'Istituzione scolastica e dall'Ente Locale.
6. Per quanto riguarda l'eventuale svolgimento di attività svolte dal concessionario con alunni della scuola, la vigilanza non potrà essere affidata al personale scolastico ma dovrà essere esercitata dai soggetti di cui il concessionario si avvale per lo svolgimento del servizio, sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario medesimo.

Art. 12. Usi incompatibili

1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.

Art. 13. Corrispettivi

1. Considerato che le attività per cui sono utilizzati i locali in concessione sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali sia della scuola, sia dell'ente locale e che sono senza fini di lucro, la concessione è a titolo gratuito.

Art. 14. Decadenza, Revoca, Recesso

1. L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l'interdizione all'uso dei locali da parte del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa.
3. In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte.
4. Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione scritta alla scuola.
5. Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'Istituto Scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. A tal proposito, il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.
6. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.
7. In caso di danni agli ambienti e agli arredi scolastici il concessionario è tenuto al rimborso in base all'entità del danno prodotto.

Art. 15. Incertezze applicative

Le parti si impegnano ad esaminare qualsiasi controversia o incertezza applicativa dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, in forma congiunta, ricercando qualsiasi soluzione concordata possa assicurare il mantenimento della concessione fino al termine della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Camaiore,

I contraenti:

Il concedente, Dirigente Scolastico Dott. Germano Cipolletta:

Il Concessionario, sig. Nilo Mattugini: